

FAQ

ALBO E PROFESSIONE

Chi deve iscriversi all'Albo dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia?

L'iscrizione è obbligatoria per tutti i dottori Chimici che svolgano la libera professione in qualsiasi sua forma (collaborazione saltuaria, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). L'iscrizione è necessaria per presentare le domande partecipazione ai concorsi pubblici e per svolgere determinati incarichi di responsabilità all'interno delle aziende private.

Quanto dura l'iscrizione all'Albo dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia?

L'iscrizione vale per l'anno solare in corso e viene rinnovata ogni anno mediante il versamento della quota annuale. Gli iscritti riceveranno un bollettino di pagamento alla fine di febbraio di ogni anno.

Superato l'esame di Stato l'iscrizione all'Albo è obbligatoria o ci si può iscrivere in un secondo tempo?

Il superamento dell'Esame di Stato non comporta obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo dei Chimici che può essere fatta in tempi successivi, fatte salve le attuali disposizioni di legge in tema di formazione professionale obbligatoria. La necessità di iscrizione è funzione soprattutto del tipo di attività che si intende intraprendere: oltre all'esercizio della libera professione, anche molte attività sia nel pubblico sia nel privato richiedono l'obbligo di iscrizione.

E' possibile la cancellazione spontanea dall'Ordine? Se si, è possibile chiedere nuovamente l'iscrizione in un secondo momento?

La cancellazione dall'Albo è sempre possibile e risulta altrettanto fattibile la re-iscrizione in caso di insorte necessità professionali. La re-iscrizione richiede la presentazione della documentazione ex-novo e non consente la conservazione del numero di iscrizione originale. Qualora si rendesse necessaria la conservazione del numero di iscrizione originale il richiedente dovrà rinunciare alla precedente cancellazione e coprire le quote di iscrizione, da versare all'Ordine territoriale di appartenenza e al Consiglio Nazionale dei Chimici, relative agli anni intercorsi tra la cancellazione e la nuova iscrizione. Alla luce della nuova normativa in vigore si deve tenere conto che la mancanza del rispetto della formazione obbligatoria, nel periodo di non iscrizione, comporterà un deficit di crediti formativi che dovrà essere colmato all'atto della nuova iscrizione.

Cosa bisogna fare per dimettersi dall'Albo?

Per dimettersi dall'Albo dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia è necessario inviare la domanda di dimissioni tramite raccomandata A.R. al Presidente dell'Ordine, con marca da bollo da 16,00 € entro e non oltre il 30 novembre.

Le dimissioni diverranno effettive a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. L'accettazione delle dimissioni è subordinata alla verifica dei requisiti indicati nella domanda di dimissioni.

La modulistica si può scaricare dal sito: www.chimicilombardia.it

In quali casi è obbligatorio trasferirsi dall'Ordine Interprov. dei Chimici della Lombardia a un altro Ordine?

E' obbligatorio trasferire la propria iscrizione ad un altro Ordine nel caso in cui sia la residenza che il luogo di lavoro NON siano nelle province di competenza dell'Ordine Interprov. dei Chimici della Lombardia. Si ricorda che le province rappresentate dall'Ordine sono: Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Sondrio, Varese.

Un laureato in Chimica e Tecnologie farmaceutiche, vecchio ordinamento, può iscriversi all'Albo dei Chimici? In caso positivo alla Sez. A oppure alla B?

I possessori di laurea quinquennale in C.T.F. (vecchio ordinamento) possono iscriversi alla Sez. A dell'Albo dei Chimici, ma solo dopo aver superato l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Chimico.

In quali casi bisogna versare i contributi previdenziali all'Epap?

I dottori Chimici che svolgano la libera professione in qualsiasi sua forma (collaborazione saltuaria, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) devono versare i contributi all'Epap. Per informazioni: www.epap.it. Numero verde: 800 164994.

I Chimici abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo territoriale di competenza, che lavorano come dipendenti di azienda privata, hanno l'obbligo di contrarre l'assicurazione R.C. di cui al D.P.R. 137 del 07/08/12?

Il decreto legislativo di riferimento è il DPR 7 agosto 2012 n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012. Con riferimento all'assicurazione obbligatoria (art. 5 del DPR 137), il DPR 137 prescrive l'obbligatorietà per il professionista alla sottoscrizione di una polizza assicurativa "anche attraverso convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti". Sul sito del Consiglio Nazionale dei Chimici: www.chimici.it, nell'area "Servizi per gli iscritti", alla voce "Assicurazioni" viene riportato un elenco di compagnie assicurative e gli aspetti essenziali da salvaguardare nelle polizze. Per quanto riguarda la copertura assicurativa da parte dell'azienda, allo scopo di integrarla adeguatamente, il richiedente dovrà definire questi aspetti direttamente con il datore di lavoro.

*Si vedano anche le FAQ pubblicate sul sito del Consiglio Nazionale dei Chimici:
<http://www.chimici.it/cnc2014/index.php?id=427>*